



**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA
DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O DI
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE
MERCATALE**

*Approvato con delibera C.C. n. 25 del 29.04.2021
Esecutiva il 26 .05.2021*

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – <i>Ambito e finalità del regolamento</i>	5
Art. 2 - <i>Definizioni e disposizioni generali</i>	5
Art. 3 – <i>Presupposto del canone</i>	6
Art. 4 – <i>Funzionario responsabile</i>	7
Art. 5 – <i>Soggetto obbligato</i>	7

TITOLO II

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 6 - <i>Istanze per l'occupazione di suolo pubblico</i>	8
Art. 7 - <i>Rilascio della concessione</i>	9
Art. 8 - <i>Titolarità della concessione e subentro</i>	10
Art. 9 – <i>Rinnovo, proroga e disdetta</i>	12
Art. 10 – <i>Modifica, sospensione e revoca d'ufficio</i>	12
Art. 11 - <i>Decadenza ed estinzione della concessione</i>	13
Art. 12 - <i>Tipi di occupazione</i>	13
Art. 13 - <i>Occupazioni occasionali</i>	14
Art. 14 – <i>Occupazioni d'urgenza</i>	15
Art. 15 - <i>Occupazioni abusive</i>	15

TITOLO III

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Art. 16 – <i>Istanze per i messaggi pubblicitari</i>	16
Art. 17 - <i>Tipologie di impianti pubblicitari</i>	17
Art. 18 – <i>Istruttoria amministrativa</i>	18
Art. 19 - <i>Procedure</i>	19
Art. 20 - <i>Titolarità e subentro nelle autorizzazioni</i>	19
Art. 21 – <i>Rinnovo, proroga e disdetta</i>	20
Art. 22 - <i>Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione</i>	20
Art. 23 - <i>Decadenza ed estinzione della autorizzazione</i>	21
Art. 24 - <i>Rimozione della pubblicità</i>	21
Art. 25 - <i>Le esposizioni pubblicitarie abusive</i>	22
Art. 26 - <i>Il piano generale degli impianti pubblicitari</i>	22

TITOLO IV

TARIFFE, CANONE, RIDUZIONI E ESENZIONI

Art. 27 - <i>Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico</i>	22
Art. 28 - <i>Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie</i>	23
Art. 29 - <i>Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici</i>	24
Art. 30 - <i>Determinazione delle tariffe annuali</i>	24
Art. 31 - <i>Determinazione delle tariffe giornaliere</i>	25
Art. 32 - <i>Determinazione del canone</i>	25

Art. 33 - <i>Esenzioni dal versamento del canone previste dalla legge</i>	26
Art. 34 - <i>Esenzioni regolamentari per l'occupazione di suolo pubblico</i>	27
Art. 35 - <i>Esenzioni regolamentari per l'esposizione pubblicitaria</i>	28
Art. 36 - <i>Riduzioni del canone</i>	28
Art. 37 - <i>Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità</i>	29

TITOLO V

PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 38 - <i>Gestione del servizio delle Pubbliche Affissioni</i>	30
Art. 39 - <i>Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni</i>	30
Art. 40 - <i>Riduzione del canone delle Pubbliche Affissioni</i>	31
Art. 41 - <i>Esenzioni dal canone delle Pubbliche Affissioni</i>	31
Art. 42 - <i>Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni</i>	31

TITOLO VI

CANONE MERCATALE

Art. 43 - <i>Presupposto del canone</i>	32
Art. 44 - <i>Soggetto passivo</i>	32
Art. 45 - <i>Rilascio della concessione e versamento del canone</i>	33
Art. 46 - <i>Criteri per la determinazione della tariffa</i>	33
Art. 47 - <i>Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici</i>	33
Art. 48 - <i>Tipologie di occupazione in base alla durata</i>	33
Art. 49 - <i>Tariffe</i>	34
Art. 50 - <i>Riduzioni</i>	34
Art. 51 - <i>Termini e modalità di pagamento del canone</i>	34
Art. 52 - <i>Occupazione abusiva</i>	34
Art. 53 - <i>Disposizioni speciali relative al commercio su aree pubbliche</i>	35

TITOLO VII

RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 54 - <i>Modalità e termini per il pagamento del canone</i>	35
Art. 55 - <i>Rimborsi e compensazione</i>	36
Art. 56 - <i>Ravvedimento operoso</i>	36
Art. 57 - <i>Accertamenti - Recupero canone</i>	37
Art. 58 - <i>Sanzioni e indennità</i>	37
Art. 59 - <i>Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico</i>	38
Art. 60 - <i>Autotutela</i>	38
Art. 61 - <i>Riscossione coattiva</i>	39

TITOLO VIII

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 62 - <i>Passi carrabili e accessi a raso</i>	39
Art. 63 - <i>Occupazione con impianti di distribuzione carburante</i>	40
Art. 64 - <i>Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici</i>	40
Art. 65 - <i>Attività Edile</i>	40
Art. 66 <i>Occupazione con impianti di telefonia mobile e di telecomunicazione</i>	40

TITOLO IX

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Art. 67 - <i>Insegne d'esercizio</i>	41
Art. 68 - <i>Frecce direzionali – Preinsegne</i>	41
Art. 69 - <i>Locandine</i>	42
Art. 70 - <i>Dichiarazioni per particolari fattispecie</i>	42

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 71 <i>Regime transitorio</i>	42
Art. 72 <i>Disposizioni finali</i>	43

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI PER LE
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Allegato B - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI
DELLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE.....

Allegato C – PARERI OBBLIGATORI.....

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1– Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dall'articolo 1, commi da 816 a 836 della l. 27/12/2019, n. 160, di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente Regolamento contiene, altresì, i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate così come disciplinati dall'articolo 1, commi da 837 a 845 della l. n. 160/2019, nonché la disciplina per il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 816, della l. n. 160/2019, il canone sostituisce i seguenti prelievi: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada (d.lgs. 30/04/1992, n. 285). Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada.
5. Sono fatti salvi i divieti e le prescrizioni contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono fatte salve, altresì, le convenzioni in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fino alla loro scadenza naturale.
6. Il Comune di Camaiole vieta l'utilizzo del proprio suolo pubblico a soggetti politici o associativi, in forma singola o aggregata, che vadano a far uso, diretto o indiretto, del bene comunale per procedere, dichiaratamente o meno, alla divulgazione di messaggi contrari alla Costituzione Italiana oppure volti a diffondere messaggi a contenuto di discriminazione, di odio o di xenofobia o riferiti, anche in modo indiretto, all'apologia del fascismo o del nazismo.

Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) *occupazione*: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
 - b) *concessione* o *autorizzazione*: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) *canone*: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
 - d) *tariffa*: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada.

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

4. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare, dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica e il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

5. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, l'ufficio competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

6. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia alla normativa urbanistico-edilizia vigente per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento.

7. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono a titolo oneroso, salvo diversa ed espressa disposizione.

8. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

9. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

10. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

11. Per ogni tipo di richiesta dovranno essere utilizzati gli stampati predisposti dagli uffici interessati e reperibili sul sito istituzionale del Comune e del Concessionario.

Articolo 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo, salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi

nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Fermo restante il disposto dell'articolo 1, comma 818, della l. n. 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su tutto il territorio comunale.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I, del Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni, ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4 - Funzionario responsabile

1. Il Comune provvede a nominare il Funzionario Responsabile del canone a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

2. In caso di affidamento della gestione del servizio a terzi, il Funzionario Responsabile del canone è l'affidatario.

Articolo 5 - Soggetto obbligato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 823, della l. n. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio ed il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile ed il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'articolo 1292 c.c.

4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'articolo 1180 c.c. al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 c.c.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro 30 giorni dalla sua adozione.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 6 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche o di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o, in mancanza, indicati dal Regolamento dell'azione amministrativa, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 27/12/2010 e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione esatta e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

3. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'articolo 46 del DPR n. 445/2000.

La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento

richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

7. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.

8. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 13.

9. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

10. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 7 - Rilascio della concessione

1. L'ufficio competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi, o, in mancanza, indicati nel Regolamento sull'azione amministrativa. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'articolo 16 della l. n. 241/1990.

2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.

3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

4. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla all'ufficio competente per il nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 20 giorni dalla data della relativa richiesta. Qualora si rendessero necessari pareri di altri enti competenti, gli stessi dovranno essere prodotti dal richiedente.

5. L'ufficio competente, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, può richiedere il versamento di un deposito cauzionale, di cui all'articolo 27, comma 9, del Codice della Strada, o di

una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dall'ufficio competente, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

8. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza, qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 14 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Articolo 8 - Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'ufficio competente che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
- f) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese;
- g) di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
- h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 30 giorni dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome, inviando all'ufficio competente apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

4 Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti ed ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento.

7. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:

- a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, calcolato in dodicesimi nel caso di occupazioni permanenti ovvero a giorni nel caso di occupazioni temporanee senza altro onere o indennità a carico del Comune, a condizione che la comunicazione di mancato utilizzo venga trasmessa all'ufficio competente entro l'inizio della prevista occupazione;
- b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata si verificano le seguenti condizioni:

- 1) la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;
- 2) per le concessioni permanenti, la rinuncia avrà effetto sul pagamento del canone a partire dall'anno successivo. Non è previsto alcun rimborso per il mancato utilizzo per i mesi successivi alla data di comunicazione della rinuncia.

Articolo 9 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltre di motivata istanza al competente ufficio.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata all'ufficio competente con le stesse modalità previste dall'articolo 6 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 10 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.
3. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.
4. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, per causa di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.
5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro la scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.

Articolo 10 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, la concessione o l'autorizzazione possono essere modificate, sospese o revocate, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. In tali casi il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione nel caso di occupazioni permanenti, ovvero in misura proporzionale ai giorni di sospensione, nel caso di occupazione temporanea.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della l. n. 241/1990. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 11 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione o di autorizzazione;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 giorni, per le concessioni permanenti, e 15 giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a 20 giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto comporta automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro 90 giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 12 - Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

3. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione comunale di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 13 - Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:

- a) le occupazioni di non più di 12 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione;
- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- c) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e come stabilito dal Regolamento per l'arte di strada, opere d'ingegno e piccoli spettacoli viaggianti delibera C.C. n 33 del 23/07/2014;
- d) le occupazioni di durata non superiore alle 8 (otto) ore;
- e) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 (sei) ore.

2. Non sono soggette ad istanza di concessione, ma a semplice comunicazione scritta agli uffici competenti ed alla Polizia Municipale le occupazioni occasionali di durata non superiore alle 4 (quattro) ore, che non comportano intralcio al traffico veicolare con utilizzo anche indiretto della strada e che non comportano l'utilizzo di veicoli di massa a pieno carico superiore a 35 quintali oppure l'utilizzo di stalli di sosta a pagamento blu e nel caso di fattispecie similari.

3. Sono soggette a comunicazione scritta agli uffici competenti e a previo parere/ordinanza/nulla osta della Polizia Municipale o degli altri uffici competenti:

- a) le occupazioni di durata superiore alle 4 (quattro) ore ed inferiore alle 8 (otto) ore;
- b) le occupazioni di durata non superiore alle 4 (quattro) ore che comportano intralcio al traffico veicolare con utilizzo anche indiretto della strada, oppure utilizzo di veicoli di massa a pieno carico superiore a 35 quintali, oppure utilizzo di stalli di sosta a pagamento blu, oppure nel caso di fattispecie similari.

4. Per le occupazioni occasionali di cui ai commi 2 e 3, il richiedente deve inviare comunicazione scritta consegnata o comunque fatta pervenire agli uffici interessati almeno 10 giorni prima dell'occupazione.

5. Per le istanze di cui al comma 2, l'occupazione si intende accordata se non diversamente comunicato dagli uffici interessati. Per le occupazioni occasionali di cui al comma 3, il richiedente dovrà acquisire i pareri/ordinanze/nulla osta degli uffici interessati, che potranno vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni, qualora le occupazioni occasionali comportino intralcio al traffico veicolare con utilizzo anche indiretto della strada oppure l'utilizzo di veicoli di massa a pieno carico superiore a 35 quintali oppure l'utilizzo di stalli di sosta a pagamento blu oppure nel caso di fattispecie similari.

6. Sono altresì soggetti all'applicazione del presente articolo tutte le associazioni, i movimenti, i comitati o i partiti comunque denominati, qualunque ne sia l'oggetto sociale, e anche durante i periodi di ciascuna campagna elettorale. Tali soggetti devono dichiarare, nella comunicazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere antifascista e antirazzista e di aderire incondizionatamente ai valori della Costituzione Italiana, che ci si impegna a promuovere.

7. Non sono consentite, in alcun caso, occupazioni occasionali di breve durata per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 6.

Articolo 14 - Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. In caso di emergenza o quando si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata senza concessione, dandone immediata comunicazione alla Polizia Municipale al fine del rispetto del Codice della Strada. L'occupante ha inoltre l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione all'ufficio competente, presentando la domanda di concessione in sanatoria entro il terzo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione.
3. La Polizia Municipale provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni per l'urgenza, applicando in caso negativo le sanzioni previste per l'occupazione abusiva.
4. Non sono oggetto di concessione, fatta salva l'immediata comunicazione alla Polizia Municipale, le attività di manutenzione straordinaria la cui ritardata esecuzione possa costituire rischio per la salute e per la sicurezza pubblica, nonché per la salvaguardia dell'ambiente. Anche in questo caso la Polizia Municipale provvede agli accertamenti di cui al precedente comma 3.

Articolo 15 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:
 - a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
 - c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
2. Per la rimozione delle occupazioni abusive il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, c.c., notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 giorni. Decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del Codice della Strada.
4. Come disposto dall'articolo 3, comma 16, della l. n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del c.p. e dall'articolo 20 del Codice della Strada, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a 5 giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per 3 giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della l. 25/03/1997, n. 77.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 16 - Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il Concessionario.
2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente
3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'articolo 23 del Codice della Strada e dall'articolo 53 del relativo Regolamento di attuazione.
4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
5. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.
6. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000. La comunicazione inviata

dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

8. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 17 - Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegne di esercizio: contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada. L'insegna di esercizio di superficie fino a 5 mq è esente. Se la superficie è maggiore di 5 mq è completamente soggetta a canone. La superficie fino a 5 mq non è una franchigia. Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

Insegna pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, standardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodotte messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali,

cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3, del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 18 - Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio

2. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

4. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

5. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

6. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

7. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

8. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.

b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

9. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e standardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

10. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate

Articolo 19 - Procedure

1. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla alla Polizia Municipale per l'eventuale null osta relativamente alla viabilità e agli altri uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 15 giorni dalla data della relativa richiesta.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 20 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.

3. Il diniego deve essere espresso e motivato.

Articolo 20 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 120 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;

b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;

d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;

g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;

i) versare il canone alle scadenze previste.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'articolo 23 del Codice della Strada deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'articolo 55 del Regolamento di attuazione.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione contenente gli estremi della autorizzazione in questione.

5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 21 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

4. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.

5. La cessazione della pubblicità, comporta la rimozione integrale dell'impianto entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne d'esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque del soggetto interessato.

6. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Articolo 22 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme

generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della l. n. 241/1990. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 23 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.

2. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro 90 giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

3. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 24 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

3. La cessazione della pubblicità, comporta la rimozione integrale dell'impianto entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne d'esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione.

Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque del soggetto interessato.

4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Articolo 25 - Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 26 - Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 del Codice della Strada - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

2. I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:

- a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
- b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
- c) il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale
- d) la stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada, al Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso e al Regolamento di polizia urbana.

TITOLO IV - TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 27 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
- b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati-o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) tipologia;
- d) finalità;

e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

5. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo metro quadrato: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo metro quadrato, e quindi autonomamente imponibili, devono essere arrotondate singolarmente.

6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 28 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 29 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per le iniziative pubblicitarie, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine ai fini della componente di occupazione suolo pubblico è basata su tre categorie tariffarie e costituisce l'allegato A del presente Regolamento e ne è parte integrante.

3. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine ai fini della componente pubblicitaria è basata su due categorie tariffarie e costituisce l'allegato B del presente Regolamento e ne è parte integrante.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone, si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. Per le nuove strade, fino all'aggiornamento delle zone, il canone viene applicato facendo riferimento alla categoria delle strade limitrofe.

Articolo 30 - Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata all'articolo 1, comma 826, della l. n. 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta comunale.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta comunale.

5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 31 - Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa, nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata all'articolo 1, comma 827, della l. n. 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta comunale.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta comunale.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 32 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria. La misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.
Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, considerando per intero le frazioni di mese inferiori al quindicesimo giorno di occupazione od esposizione pubblicitaria.
2. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee la durata minima è di 30 giorni. Nel caso di esposizioni pubblicitarie di durata da 30 giorni a 90 giorni, il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari. Per quelle di durata superiore a 90 giorni si applicherà per ogni mese o frazione, in luogo della tariffa giornaliera, la tariffa standard annuale frazionata in dodicesimi.
3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata nella misura deliberata dalla Giunta comunale.
4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili,

posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.

7. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Articolo 33 – Esenzioni dal versamento del canone previste dalla legge

1. Non sono soggetti al canone:

- 1) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22/12/1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- 2) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- 3) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- 4) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- 5) le occupazioni di aree cimiteriali;
- 6) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- 7) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- 8) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegue scopo di lucro;
- 9) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- 10) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- 11) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- 12) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

- 13) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al dell'articolo 90, comma 1, della l. 27/12/2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- 14) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- 15) i passi carrabili, le rampe, e simili e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Oltre a quanto espressamente previsto dalla legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lett. f) della l. n. 160/2019, la Giunta comunale, in presenza di situazioni straordinarie connesse ad eventi eccezionali accertati con provvedimenti dell'autorità competente (a titolo esemplificativo emergenze sanitarie), può prevedere ulteriori esenzioni mediante propria deliberazione, compatibilmente con la copertura finanziaria e senza aggravio, in termini di pressione fiscale, sugli altri soggetti passivi.

Articolo 34 – Esenzioni regolamentari per l'occupazione di suolo pubblico

1. Oltre ai casi di esenzione previsti dall'articolo 33 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera f), della l. n. 160/2019, sono esenti dal canone le seguenti occupazioni:
- 1) le occupazioni che misurino, ai fini della determinazione del canone, meno di mezzo metro quadrato;
 - 2) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 4 (quattro) ore;
 - 3) i balconi, le verande, i bow-windows, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
 - 4) le occupazioni effettuate da autovetture adibite a trasporto pubblico di linea in concessione e da vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
 - 5) le occupazioni effettuate per manifestazioni o iniziative, regolarmente autorizzate dagli organi competenti, svolte dai soggetti sotto indicati, purché l'area occupata con strutture non ecceda i 12 metri quadrati e sia effettuata per fini non economici:
 - a. Partiti, associazioni e movimenti politici anche spontanei;
 - b. Organizzazioni sindacali;
 - c. Associazioni culturali;
 - 6) le occupazioni realizzate all'esterno dei negozi con fiori, piante e altri elementi ornamentali, che costituiscano esclusivamente arredo urbano e siano concordati e valutati dall'ufficio competente, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e possano essere facilmente rimossi. Sono inoltre esentate le occupazioni realizzate con elementi necessari alla sicurezza dei luoghi quali specchi parabolici, lanterne, lampade, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza, faretti, allarmi e simili;
 - 7) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie;
 - 8) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione e comunque per un tempo non superiore a 60 minuti;
 - 9) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
 - 10) le occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce;
 - 11) le occupazioni per le manifestazioni sportive dilettantistiche in cui sia esclusa ogni finalità commerciale;

- 12) le occupazioni per operazioni di trasloco;
 - 13) le occupazioni per manutenzione del verde privato autorizzate per un solo giorno e di durata non superiore alle 6 ore;
 - 14) gli stalli di sosta e le infrastrutture per i punti di ricarica destinati agli autoveicoli elettrici;
 - 15) le occupazioni permanenti o temporanee di aree destinate dal Comune a parcheggio a pagamento e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento di un canone o altro corrispettivo;
 - 16) le occupazioni effettuate con centri di raccolta mobili o contenitori per la raccolta dei rifiuti installati dal Comune o dal gestore del servizio rifiuti su richiesta del Comune stesso.
2. La Giunta comunale, oltre alle fattispecie sopra citate, ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lett. f) della legge istitutiva, in presenza di situazioni straordinarie connesse ad eventi eccezionali accertati con provvedimenti dell'autorità competente (a titolo esemplificativo emergenze sanitarie), può prevedere ulteriori esenzioni con propria deliberazione, compatibilmente con la copertura finanziaria e senza aggravio, in termini di pressione fiscale, sugli altri soggetti passivi.
3. Oltre a quanto espressamente previsto dalla legge, la Giunta comunale può disporre ulteriori esenzioni dal pagamento del canone con propria deliberazione per particolari motivi di interesse pubblico generale, quali a puro titolo esemplificativo, la promozione del territorio, la cultura, il turismo.

Articolo 35 – Esenzioni regolamentari per l'esposizione pubblicitaria

1. Oltre ai casi di esenzione previsti dall'articolo 33 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera f), della l. n. 160/2019, sono esenti dal canone le seguenti fattispecie:
- 1) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi purché di superficie non superiore 25 centimetri quadrati;
 - 2) le tabelle esposte all'esterno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - 3) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
 - 4) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali anche nell'ipotesi in cui siano presenti i logo tipi di eventuali sponsor ma gli stessi non superino il 30% della superficie complessiva e comunque non superino 0,3 metri quadrati;
 - 5) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino mezzo metro quadrato di superficie.

Articolo 36 – Riduzioni del canone

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera f) della l. n. 160/2019 sono previste le seguenti riduzioni:
- 1) per le occupazioni temporanee inferiori alle 10 ore il canone è ridotto del 50%;
 - 2) per le occupazioni temporanee non inferiori a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 30%;
 - 3) per le occupazioni di durata non inferiore a 30 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 50%.
 - 4) la riduzione del canone del 90% per la parte eccedente i mille metri quadrati delle occupazioni temporanee o permanenti;

- 5) la riduzione del 50% della tariffa ordinaria per le occupazioni temporanee effettuate dal 1° giugno al 30 settembre per la promozione del Centro storico nel periodo stagionale;
 - 6) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;
 - 7) la riduzione del canone del 50% per le occupazioni di suolo pubblico e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune di Camaiore viene riconosciuta l'esenzione dal canone;
 - 8) la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con enti pubblici territoriali e con il patrocinio del Comune di Camaiore a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati.
2. La Giunta comunale può prevedere ulteriori riduzioni con propria deliberazione in presenza di situazioni straordinarie connesse ad eventi eccezionali accertati con provvedimenti dell'autorità competente (a titolo esemplificativo emergenze sanitarie).
 3. Oltre alle fattispecie sopra citate la Giunta comunale può disporre ulteriori riduzioni dal canone con propria deliberazione per particolari motivi di interesse pubblico generale, quali a puro titolo esemplificativo, la promozione del territorio, la cultura, il turismo.

Articolo 37 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria di 1,00 euro.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a 800,00 euro. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione con le modalità previste dalla normativa.

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 38 - Gestione del servizio delle Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per l'80% alle affissioni di natura commerciale.
3. La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il 20% degli impianti pubblici di cui al comma 2 di natura commerciale.

Articolo 39 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodo minimo di esposizione di 10 giorni o frazione e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione è quella del canone standard giornaliero di cui all'articolo 1, comma 827, della l. n. 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori individuati dalla Giunta comunale.
3. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6 x 3 è di 14 giorni.
4. Per i manifesti composti da 8 fino a 12 fogli standard (70x100) il canone è maggiorato del 50%. Per quelli composti da più di 12 fogli standard il canone è maggiorato del 100%. Per i manifesti compresi in categoria speciale (1) il canone è maggiorato del 150%.
5. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
6. Per ogni commissione inferiore a numero 50 fogli o manifesti standard il canone applicato è maggiorato del 50%.
7. Le tariffe del canone per le pubbliche affissioni sono maggiorate del 50% nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre, da applicare alle sole affissioni aventi carattere commerciale.
8. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono tra loro cumulabili tra loro e si applicano alla tariffa categoria normale.
9. In linea di principio le commissioni a carattere commerciale vengono considerate, ai fini tariffari, come destinate per il 50% in categoria speciale e per il restante 50% in categoria normale, indipendentemente dalla zona in cui i manifesti verranno effettivamente affissi.
10. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 40 - Riduzione del canone delle Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 41;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali (non superiore al 10% del totale), le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 41 - Esenzioni dal canone delle Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 42 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.

2. In linea di principio le commissioni vengono considerate, ai fini tariffari, come destinate per il 50% in categoria speciale e per il restante 50% in categoria normale, indipendentemente dalla zona in cui i manifesti verranno effettivamente affissi.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.

4. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di 25,82 euro per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale.
10. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale durante l'orario di servizio qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'Ufficio Comunale o del Concessionario entro le ore 11 del mattino.
11. Il Comune può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci funebri, previa accettazione sottoscritta da parte dei medesimi di attenersi alle condizioni poste dal Comune stesso.

TITOLO VI – CANONE MERCATALE

Articolo 43 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone si applica con riferimento al commercio su aree pubbliche effettuato nei mercati annuali, periodici, stagionali, straordinari, nelle fiere, nei posteggi isolati, nonché in forma itinerante su qualsiasi area pubblica.

Articolo 44 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Sono legittimati alla presentazione della domanda di concessione i soli titolari dell'autorizzazione commerciale, con esclusione delle fattispecie di affitto e comodato di ramo d'azienda.

Articolo 45 - Rilascio della concessione e versamento del canone

1. Per il rilascio degli atti di concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al relativo Regolamento comunale del Commercio su Aree Pubbliche ed alla normativa di settore vigente.
2. Il pagamento del canone è effettuato unicamente a mezzo della piattaforma di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 07/03/2005, n. 82, o alle altre modalità previste dal medesimo Codice.
3. Il pagamento del canone e della COSAP pregressa nei limiti delle annualità ancora esigibili, costituisce condizione per il rilascio della relativa concessione di suolo pubblico.
4. Il subingresso nella concessione è ammesso solo a seguito di cessione dell'azienda commerciale. Fino al perfezionamento dell'atto di subingresso, il precedente concessionario sarà obbligato solidalmente con il soggetto subentrante all'osservanza degli obblighi previsti nell'atto di concessione. Tale obbligo si estende anche al pagamento del canone relativo all'intero anno in cui avviene il subentro. In ogni caso, non si effettuano rimborsi per le frazioni d'anno non godute.
5. Nel caso di assegnatari giornalieri di posteggio, cd. "spuntisti" il pagamento del canone dovuto è condizione necessaria per l'occupazione del posteggio assegnato al momento della spunta.

Articolo 46 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati;
 - c) tipologia dell'occupazione posta in essere;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata, in cui è effettuata l'occupazione.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato, e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore.
3. Per gli spuntisti la tariffa è applicata alla superficie media dei posteggi in ogni singolo mercato.

Articolo 47 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente titolo si fa riferimento alla classificazione in zone del territorio comunale di cui all'articolo 29 del presente regolamento.

Articolo 48 - Tipologie di occupazione in base alla durata

1. Si considera permanente l'occupazione che si protrae per l'intero anno solare.
2. Si considera giornaliera l'occupazione che si protrae per un periodo inferiore all'anno solare.
3. Tutte le occupazioni di cui ai commi precedenti, sia che comportino, sia che non comportino la costruzione di manufatti, devono essere precedute da concessione.

Articolo 49- Tariffe

1. La tariffa giornaliera si applica frazionata per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo dell'occupazione. Alle occupazioni di durata maggiore di 9 ore si applica la tariffa giornaliera intera.

2. Le occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale si intendono effettuate per un periodo minimo di 8 ore giornaliere, incluso il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature.
3. Le tariffe di base, previste dalla normativa vigente, possono essere variate dal Comune in riduzione, fino all'azzeramento, o in aumento, nella misura massima del 25 per cento delle tariffe stesse.
4. Le tariffe sono deliberate annualmente dalla Giunta comunale nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. In caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe già in vigore in base all'ultima deliberazione.
5. Inoltre, con riferimento a particolari situazioni quali il verificarsi di un'emergenza sanitaria comprovata da provvedimenti dell'autorità competente ovvero particolari ragioni di pubblico interesse quali la promozione del territorio, la Giunta comunale può deliberare riduzioni/esenzioni di pagamento del presente canone.

Articolo 50 – Riduzioni

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 843, della l. n. 160/2019, alle occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata la riduzione del 30 per cento del canone dovuto.
2. Suddetta riduzione non si applica nel caso di spuntisti.

Articolo 51 - Termini e modalità di pagamento del canone

1. Il pagamento del canone è condizione per il rilascio dei provvedimenti di concessione/autorizzazione. È negata la concessione nel caso in cui il soggetto richiedente non sia in regola con il pagamento del canone per qualsiasi annualità e per qualsiasi occupazione. L'interessato può sanare la propria posizione versando il dovuto entro 15 giorni dal momento della presentazione della domanda di concessione/autorizzazione. Trascorso tale termine, senza che sia avvenuta la suddetta regolarizzazione, l'istanza viene rigettata. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
2. Per quanto attiene la disciplina delle scadenze e modalità di versamento, si rinvia al Titolo VII del presente Regolamento, ivi compresa la disciplina transitoria per l'anno 2021.
3. Il comune trasmette annualmente gli avvisi di pagamento del canone dovuto dai titolari di concessioni aventi carattere permanente o ricorrente. Il mancato ricevimento dell'avviso non libera dall'obbligazione del pagamento del canone entro la scadenza prevista dal presente regolamento.

Articolo 52 - Occupazione abusiva

1. Le occupazioni realizzate senza concessione sono abusive. Sono altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - che si protraggono oltre il termine di scadenza, in assenza di rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la decadenza, estinzione o revoca della concessione;
 - che sono effettuate senza aver provveduto al pagamento del relativo canone.
2. In caso di occupazione abusiva, l'Ente competente, previa redazione di verbale di contestazione delle violazioni, dispone la rimozione dell'occupazione, la messa in pristino del suolo e/o dei beni pubblici interessati, assegnando un termine per provvedervi trascorso il quale procede d'ufficio con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato l'occupazione.

3. Resta comunque a carico del trasgressore ogni responsabilità per qualsiasi danno arrecati al Comune o a terzi per effetto della violazione posta in essere.
4. Alle occupazioni realizzate abusivamente si applica un'indennità pari al canone, relativo alla tipologia di occupazione, maggiorato del cinquanta per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile e presumendo come giornaliera le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.
5. Le occupazioni permanenti per le quali è impossibile accertare con esattezza la data di inizio dell'occupazione, sono considerate decorrenti dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva.

Articolo 53 - Disposizioni speciali relative al commercio su aree pubbliche

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, non necessitano di concessione di occupazione di suolo pubblico se sostano su questo solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, salvo in ogni caso la necessità dei titoli abilitativi all'esercizio delle attività commerciali, ai sensi della normativa in vigore, e salvi i divieti di svolgere tale forma di commercio in aree individuate dagli strumenti di pianificazione comunali.
2. Il commercio su posteggio in aree pubbliche può essere esercitato solo nei posteggi individuati nel Piano del commercio su aree pubbliche, previo rilascio della relativa concessione di posteggio in base a quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari in vigore e dallo stesso Piano.
3. Relativamente al commercio su aree pubbliche, ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi, perché non assegnati o per assenza del concessionario, l'operatore che li occupa è tenuto al pagamento del canone dovuto per l'occupazione.

TITOLO VII - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 54 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Qualora l'importo del canone superi 300,00 euro sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Qualora l'importo del canone superi 300,00 euro sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate). Per gli anni successivi, il canone va corrisposto entro il 28 febbraio; per importi superiori a 300,00 euro è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, senza interessi, aventi scadenza 28 febbraio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero

importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'articolo 58 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del d.l. 22/10/2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla l. 01/12/2016, n. 225, come modificato dal dall'articolo 1, comma 786, della l. n. 160/2019.

9. Il Comune o il Concessionario provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il soggetto passivo non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.

10. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale accertati con provvedimento dell'autorità competente. Con la medesima delibera possono essere sospese o differite le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 55 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Le somme versate e non dovute sono rimborsate entro il termine di 180 giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune/concessionario entro lo stesso termine.

3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo a titolo di canone o di penalità o sanzioni. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

Articolo 56 - Ravvedimento Operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'articolo 50 della l. n. 449/1997.

2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale
5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.
7. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 57 - Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento provvedono gli uffici competenti del Comune o del Concessionario.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvedono, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della l. n. 160/2019.

Articolo 58 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive), stabilite dal Codice della Strada, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dall'articolo 1, comma 821, della l. n. 160/2019 e dalla l. n. 689/1981. L'organo accertatore comunica all'ufficio competente la violazione rilevata al fine dell'applicazione dell'indennità e delle sanzioni di cui al presente
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo pari all'ammontare del canone, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada.
3. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone, la sanzione di cui alla lettera h del comma 821, dell'articolo 1 della l. n. 160/2019 viene fissata nella misura 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'articolo 50 della l. n. 449/1997.
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, di cui all'articolo 7 bis del d.lgs. n. 267/2000, quantificata in 100,00 euro.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o l'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 59 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune o altro ente competente in base al luogo in cui insiste l'occupazione abusiva, procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex l. n. 296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'articolo 13, comma 2, della l. n. 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione dei materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonei e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della l. n. 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi, copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in 7 giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 60 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa al Comune o al Concessionario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di 60 giorni, può richiedere

l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di 90 giorni.

2. Salvo che sia intervenuto il giudicato, il Funzionario responsabile del canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato.

Articolo 61 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del D.P.R. n. 60219/73 così come disposto dall'articolo 1, del comma 792, della l. n. 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 62 - Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.

2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.

4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.

Ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.

5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica stradale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.

6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

7. Nuovi accessi e passi carrabili possono essere previsti previo accertamento dello stato dei luoghi e rilascio di apposita autorizzazione/concessione da parte del competente Ufficio con scadenza il 31/12 del ventinovesimo anno successivo alla data di rilascio.

Articolo 63 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 64 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica stradale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al Codice della Strada e al relativo Regolamento di attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

Articolo 65 - Attività edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 66 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio. Gli impianti di telefonia mobile, dato il loro particolare uso, indistintamente dalla collocazione sul territorio, rientrano nella categoria 1.
2. Ai fini del comma 1, l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del d.lgs. n. 259/2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;

- b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
- a) durata minima 6 anni;
- b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. La superficie su cui è collocato l'impianto di telefonia mobile è stabilita in mq 35. Qualora sia richiesta una superficie maggiore il canone sarà commisurato alla superficie risultante dall'atto di concessione. La Giunta comunale nella determinazione delle tariffe può prevedere coefficienti da applicare ai casi di co-siting e/o sharing.
5. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

TITOLO IX - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 67 - Insegne d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, e nelle pertinenze di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.
3. Si intendono insegne d'esercizio anche le insegne aventi funzione mista - cioè nel contempo di individuazione dell'esercizio e pubblicitaria per conto di terzi nello stesso mezzo. Sono ammesse soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commercializzato dalla ditta espositrice in misura preminente od esclusiva.

Articolo 68 - Freccie direzionali - Preinsegne

1. Le preinsegne o freccie direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le preinsegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 69 - Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 70 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di autorizzazione, così come previsto dell'articolo 1, comma 821, lettera e) della l. n. 160/2019.
2. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
5. Per le pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso per l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale per uno spazio espositivo nel quale veicolare vari messaggi pubblicitari durante l'anno.
6. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un metro quadrato è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (gli stadi, gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appostiti moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 71 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 816, della l. n. 160/2019 mantengono la propria efficacia fino alla data della scadenza naturale, anche dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per il solo anno 2021, le scadenze di versamento del canone sono le seguenti:

- 31 luglio 2021: prima rata e rata unica;
- 30 settembre 2021: seconda rata;
- 30 novembre 2021: terza rata;

3. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.

4. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano le entrate sostituite dal presente canone non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

Articolo 72 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Per le occupazioni di suolo, sottosuolo e soprassuolo, ai fini dell'applicazione del canone, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 3 (tre) categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1ª categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade di 2ª categoria è ridotta in misura del 20% rispetto alla 1ª.
5. La tariffa per le strade di 3ª categoria è ridotta in misura del 40% rispetto alla 1ª.

	DENOMINAZIONE STRADE	TRATTO	FRAZIONE	CATEGORIA SUOLO
1	VIA ABETONE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
2	PIAZZA ACACIE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
3	VIA ADUA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
4	VIA VITTORIO ALFIERI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
5	VIA DANTE ALIGHIERI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
6	VIA LUDOVICO ARIOSTO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
7	VIA ASTORIA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
8	VIA ASTRONAUTI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
9	VIA AURELIA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
10	PARCO AVIATORI D'ITALIA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
11	VIA AZALEE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
12	VIA DON ALFREDO BALANESI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
13	VIA FRANCESCO BARACCA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
14	VIA PADRE EUGENIO BARSANTI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
15	PISTA CICLABILE GINO BARTALI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
16	VIA BEATA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
17	TERRAZZA BELLAVISTA VITTORIA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
18	VIA VINCENZO BELLINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
19	VIALE SERGIO BERNARDINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
20	VIA FREDIANO BERNINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
21	VIA UGO BETTI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
22	ROTONDA CLEMENTE BIONDETTI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
23	VIA BOCCELLA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
24	VIA LUIGI BOCCHERINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
25	VIA BOLZANO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
26	PIAZZA GIACOMO BRODOLINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
27	VIA BRUNO BUOZZI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
28	VIA LUIGI CAPUANA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
29	VIA GIOSUE' CARDUCCI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
30	PASSARELLA FABIO CASARTELLI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
31	PIAZZA CASTRUCCIO CASTRACANI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
32	VIA ALFREDO CATALANI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
33	VIA CEDRI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
34	PIAZZA GIULIO CESARE CENTAURO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
35	CENTRO STORICO	Tutta	CAMAIORE	1
36	VIA DAMIANO CHIESA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
37	VIA GALILEO CHINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
38	VIA DEI CICLAMINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
39	VIA FRANCESCO CILEA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
40	VIA MATTEO CIVITALI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
41	VIA CARLO COLLODI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
42	VIALE CRISTOFORO COLOMBO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
43	ROTONDA GIUSEPPE COLUCCINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
44	VIA COSTA FIORITA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1

45	VIA FRANCESCO CRISPI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
46	VIA CURTATONE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
47	VIA GABRIELE D'ANNUNZIO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
48	VIA MASSIMO D'AZEGLIO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
49	VIA ALCIDE DE GASPERI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
50	VIA FRANCESCO DE PINEDO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
51	VIA CARLO DEL PRETE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
52	ROTONDA GRAZIA DELEDDA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
53	VIA ARMANDO DIAZ	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
54	PIAZZA ARMANDO DIAZ	Tutta	CAMAIORE	1
55	VIA LUIGI EINAUDI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
56	VIA EUCLIDE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
57	LUNGOMARE EUROPA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
58	PARCO GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
59	PIAZZA FERRUCCIO FERRARI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
60	VIA ARTURO FERRARIN	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
61	VIA DEI FIORDALISI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
62	ROTONDA ELLA FITZGERALD	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
63	VIA CARLO FORLANINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
64	VIA DEL FORTINO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
65	VIA UGO FOSCOLO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
66	VIA FOSSA ABATE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
67	PIAZZA FRANCIGENA	Tutta	CAMAIORE	1
68	PARCO FRATELLANZA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
69	PIAZZA SOTT. E. FREGOSI E CADUTI DI NASSIRIYA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
70	VIA LUIGI GALVANI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
71	VIA GIUSEPPE GARIBALDI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
72	VIA FRANCESCO GASPARINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
73	VIA GIGLIOTTI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
74	VIA DEI GINEPRI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
75	VIA DELLE GINESTRE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
76	VIA VINCENZO GIOBERTI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
77	VIA UMBERTO GIORDANO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
78	VIA GIOTTO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
79	PIAZZA GIOVANNI GRONCHI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
80	VIA DEI GIRASOLI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
81	VIA GROTTA ALL'ONDA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
82	VIA MARGHERITA HACK	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
83	VIA ITALICA	dal civ. 1-71 e dal civ. 2-72	LIDO DI CAMAIORE	1
84	VIALE JOHN FITZGERALD KENNEDY	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
85	VIA MARTIN LUTHER KING	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
86	PIAZZA LEMMETTI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
87	VIA RUGGERO LEONCAVALLO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
88	VIA PAPA LEONE TREDICESIMO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
89	VIA GIACOMO LEOPARDI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
90	VIA UMBERTO MADDALENA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
91	VIA MAGNOLIE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
92	VIA GOFFREDO MAMELI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
93	VIA LUCIANO MANARA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
94	VIA PAOLO MANFREDI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
95	VIA ALESSANDRO MANZONI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
96	VIA BENEDETTO MARCELLO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
97	VIA GUGLIELMO MARCONI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
98	VIA MARTIRI DELLE FOIBE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
99	VIA PIETRO MASCAGNI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
100	VIA ADOLFO MASSEI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
101	PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
102	VIA GIUSEPPE MAZZINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
103	PARCO GIUSEPPE MAZZINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1

104	VIA MEDAGLIE D'ORO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
105	VIA MIMOSE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
106	VIA DON GIOVANNI MINZONI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
107	VIA MONTE GABBERI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
108	VIA MONTE LIETO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
109	VIA MONTE MATANNA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
110	VIA MONTE NONA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
111	VIA MONTE ORNATO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
112	VIA MONTE PANIA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
113	VIA MONTE PENNA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
114	VIA MONTE PRANA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
115	VIA MONTE PROCINTO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
116	VIA MONTE RONDINAIO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
116	VIA MONTE VALIMONA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
117	VIA NAPOLI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
118	VIA ADA NEGRI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
119	VIA GUGLIELMO OBERDAN	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
120	VIA DEGLI OLEANDRI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
121	VIA OLIVI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
122	VIA DEGLI OLMI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
123	VIA ORCHIDEE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
124	VIA DELLE PALME	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
125	VIA PAPA GIOVANNI PAOLO PRIMO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
126	VIA GUIDO PAPINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
127	VIA PARTIGIANI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
128	VIA GIOVANNI PASCOLI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
129	VIA CESARE PAVESE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
130	VIA CARDINALE ERMENEGILDO PELLEGRINETTI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
131	VIA MAURIZIO PELLEGRINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
132	VIA SILVIO PELLICO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
133	VIA GIOVAN BATTISTA PERASSO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
134	VIA PESCHIERA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
135	VIA FRANCESCO PETRARCA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
136	PIAZZA PETRUCCI	Tutta	CAMAIORE	1
137	VIA PIAVE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
138	VIA PIEMONTE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
139	VIA DEI PINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
140	VIA DEI PIOPPI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
141	VIA LUIGI PIRANDELLO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
142	VIALE ERMENEGILDO PISTELLI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
143	VIA PITAGORA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
144	VIA DEI PLATANI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
145	VIA PRIMO MAGGIO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
146	PIAZZA PRINCIPE UMBERTO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
147	VIA GIACOMO PUCCINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
148	VIA QUARTO DEI MILLE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
149	VIA SALVATORE QUASIMODO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
150	VIA QUATTRO NOVEMBRE	Tutta	CAMAIORE	1
151	VIA DELLE QUERCE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
152	PARCO RIMEMBRANZA	Tutta	CAMAIORE	1
153	PIAZZA RIVELLINO	Tutta	CAMAIORE	1
154	VIA DELLE ROBINIE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
155	VIA ROMA CAPITALE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
156	PIAZZA CARLO ROMBONI	Tutta	CAMAIORE	1
157	VIA ROSE LIDO DI CAMAIORE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
158	VIA ROSETO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
159	VIA MICHELE ROSI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
160	VIA PIER MARIA ROSSO DI SAN SECONDO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
161	VIA ROVERETO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1

162	PIAZZA SACRO CUORE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
163	PIAZZA SAN BERNARDINO DA SIENA	Tutta	CAMAIORE	1
164	VIA SAN LEONARDO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
165	VIA SANTA CATERINA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
166	VIA RAFFAELLO SANZIO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
167	VIA SARDEGNA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
168	VIA NAZARIO SAURO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
169	VIA DEL SECCO	dal civ. 1-81 e dal civ. 2-122	LIDO DI CAMAIORE	1
170	VIA GASPARA STAMPA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
171	VIA STELLE ALPINE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
172	VIA DON LUIGI STURZO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
173	VIA TORQUATO TASSO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
174	VIA DON ENRICO TAZZOLI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
175	VIA TEANO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
176	VIA GIUSEPPE TONIOLO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
177	VIA TORINO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
178	VIA TRENTO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
179	VIA TRIESTE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
180	VIA UNDICI FEBBRAIO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
181	VIA CARLO VALSUANI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
182	PIAZZETTA GIUSEPPE VECOLI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
183	VIA VENTICINQUE LUGLIO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
184	PIAZZA VENTINOVE MAGGIO	Tutta	CAMAIORE	1
185	VIA GIUSEPPE VERDI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
186	VIA GIAMBATTISTA VICO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
187	VIA VITTORIO EMANUELE	Tutta	CAMAIORE	1
188	VIA VITTORIO VENETO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1
189	VIA ERMETE ZACCONI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	1

	DENOMINAZIONE STRADE	TRATTO	FRAZIONE	CATEGORIA SUOLO
1	VIA GIUSEPPE CESARE ABBA	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
2	PIAZZA MARTA ABBA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
3	VIA ACQUARELLA	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
4	VIA ACQUEDOTTO	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
5	VIA ADIGE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
6	VIA AGRICOLTORI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
7	VIA GARIBALDO ALESSANDRINI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
8	VIA SALVADOR ALLENDE	Tutta	CAMAIORE	2
9	PIAZZA ILARIA ALPI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
10	PIAZZA ALPINI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
11	ROTONDA AMICIZIA	Tutta	CAMAIORE	2
12	VIA ANDREUCCETTI	Tutta	CAMAIORE	2
13	VIA ANTENNA	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
14	VIA ANTENNINO	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
15	VIA ANTICHI	Tutta	CAMAIORE	2
16	VIA AREZZO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
17	VIA ARGENTINA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
18	VIA ARGINVECCHIO	Tutta	CAMAIORE	2
19	VIA ARMATORI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
20	VIA ARTE	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
21	VIA ARTIGIANI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
22	VIA VITTORIO BACHELET	Tutta	CAMAIORE	2
23	VIA BADIA	Tutta	CAMAIORE	2
24	VIA BARBATE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
25	VIA ALCIBIADE BARSOTTELLI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2

26	VIA CESARE BATTISTI	Tutta	CAMAIORE	2
27	VIA BELLARIA	Tutta	CAMAIORE	2
28	VIA BELLOSGUARDO	Tutta	CAMAIORE	2
29	VIA BELVEDERE	Tutta		2
30	VIA DON EUGENIO BENEDETTI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
31	VIA BERGAMO	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
32	CORTE ENRICO BERLINGUER	Tutta	CAMAIORE	2
33	VIA DEI BERSAGLIERI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
34	VIA FRANCESCA BERTINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
35	VIA NINO BIXIO	Tutta	CAMAIORE	2
36	VIA BOCCHETTE	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
37	VIA RAFFAELLO BONUCCELLI	Tutta	CAMAIORE	2
38	PIAZZA DON DAVINO BORELLI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
39	VIA BORGOVECCHIO	Tutta	CAMAIORE	2
40	VIA BORMIDA	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
41	VIA VIRGILIO BOSCHI	Tutta	CAMAIORE	2
42	VIA BOSCO DEL TAGLIO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
43	VIA SANDRO BOTTICELLI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
44	VIA BRANCOLA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
45	VIA BRASILE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
46	VIA BRESCIA	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
47	VIA FILIPPO BRUNELLESCHI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
48	VIA BUCINE	Tutta	CAMAIORE	2
49	VIA MICHELANGELO BUONARROTI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
50	VIA CACINI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
51	VIA CADUTI DI SANT'ANNA	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
52	VIA CADUTI SUL LAVORO	Tutta	CAMAIORE	2
53	VIA CAFAGGIO	Tutta	CAMAIORE	2
54	VIA CAFAGGIOLO	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
55	VIA CALAGRANDE	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
56	CORTE CALISTRO	Tutta	CAMAIORE	2
57	VIA DEI CALZOLAI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
58	VIA CAMELIE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
59	VIA CANNORETO	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
60	VIA CANONICA	Tutta	PONTEMAZZORI	2
61	VIA ANTONIO CANOVA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
62	VIA CAPANNE	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
63	VIA CARAVAGGIO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
64	VIA CARAVELLO	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
65	VIA CARDI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
66	VIA CARIGNONI	Tutta	CAMAIORE	2
67	PIAZZA GIUSEPPE CARMASSI	Tutta	CAMAIORE	2
68	VIA DEI CARPENTIERI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
69	VIA CARRAIA	Tutta		2
70	VIA CARRAIETTA	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
71	VIA DEI CARROZZIERI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
72	VIA CATERATTE	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
73	VIA CATTOLICA	Tutta	CAMAIORE	2
74	VICOLO CAVA	Tutta	CAMAIORE	2
75	VIA LINA CAVALIERI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
76	VIA CAVALLINI	Tutta		2
77	VIA FELICE CAVALLOTTI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
78	VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR	Tutta	CAMAIORE	2
79	VIA CECCARDO CECCARDI DI ROCCATAGLIA-TA	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
80	VIA BENVENUTO CELLINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
81	VIA CEPPEO	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
82	VIA SILVIO CERAGIOLI	Tutta	CAMAIORE	2
83	VIA FRATELLI CERVI	Tutta	CAMAIORE	2

84	VIA CESENATICO	Tutta	CAMAIORE	2
85	VIA CESTAIO	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
86	VIA DELLA CHIESA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
87	VIA CHIODAIA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
88	VIA CIAMPINO	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
89	VIA DEI CILIEGI	Tutta	CAMAIORE	2
90	VIA CIMABUE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
91	VIA DOMENICO CIMAROSA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
92	VIA DEL COLLETO	Tutta	CAMAIORE	2
93	VIA COLLETO SANTUCCI	Tutta	CAMAIORE	2
94	VIA COLLETO ZACCONI	Tutta	CAMAIORE	2
95	VIA DEI COLTIVATORI	Tutta	CAMAIORE	2
96	VIA DEI COLTIVATORI CP	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
97	VIA DEL COMMERCIO	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
98	VIA CONTRA	Tutta	CAMAIORE	2
99	VIA FAUSTO COPPI	Tutta	CAMAIORE	2
100	VIA CORTA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
101	VIA CREMONA	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
102	VIA CUSTOZA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
103	PIAZZA DON ENDRY DA PRATO	Tutta	CAMAIORE	2
104	VIA LEONARDO DA VINCI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
105	VIA SALVO D'ACQUISTO	Tutta	CAMAIORE	2
106	VIA DALIE	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
107	VIA EDMONDO DE AMICIS	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
108	VIA ENRICO DE NICOLA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
109	VIA FRANCESCO DE SANCTIS	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
110	VIA PIERO DELLA FRANCESCA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
111	CONTRADA DELL'ANGELO	Tutta	CAMAIORE	2
112	VIA DOMENICO DELL'AQUILA	Tutta	CAMAIORE	2
113	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
114	VIA DICIASSETTE SETTEMBRE	Tutta	CAMAIORE	2
115	VIA DIETROMONTE	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
116	VIA DODICI AGOSTO	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
117	VIA DOGAIA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
118	VIA DOMENICHINI	Tutta	CAMAIORE	2
119	VIA DONATELLO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
120	VIA GAETANO DONIZETTI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
121	VIA DUCCINI	Tutta	CAMAIORE	2
122	VIA DUE GIUGNO	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
123	VIA ELEONORA DUSE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
124	VIA DEI FABBRI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
125	VIA DEI FALEGNAMI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
126	VIA GIUSEPPE FANIN	Tutta	CAMAIORE	2
127	VIA GIOVANNI FATTORI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
128	PIAZZA LUIGI FAZZI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
129	GIARDINETTO FEB (Forza Spedizione Brasiliana)	Tutta	CAMAIORE	2
130	VIA ENRICO FERMI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
131	VIA FIASCHETTO	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
132	VIA FILLUNGO	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
133	VIA FIRENZE	Tutta	CAMAIORE	2
134	VIA DEL FIUME	Tutta	CAMAIORE	2
135	VIA ANTONIO FOGAZZARO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
136	VIA FONDA	Tutta	CAMAIORE	2
137	VIA FONDI	Tutta	CAMAIORE	2
138	VIA FORNACI DI CEGIO	Tutta	CAMAIORE	2
139	VIA FOSSETTA	Tutta	CAMAIORE	2
140	VIA FOSSO DEL BAGNO	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
141	VIA FRAGOLE	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2

142	VIA FRANCESCA	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
143	VIA STEFANO FRANCESCHI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
144	VIA ANNA FRANK	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
145	VIA FRESIE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
146	VIA FRUTTETI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
147	VIA RENATO FUCINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
148	VIA GALILEO GALILEI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
149	VIA GALLENA	Tutta	CAMAIORE	2
150	VIA GALLINO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
151	VIA DEI GAROFANI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
152	VIA MARCELLO GAROSI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
153	VIA DELLE GEPPINE	Tutta	CAMAIORE	2
154	VIA GERBERE	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
155	VIA GHIAIE	Tutta	CAMAIORE	2
156	VIA IL GHIRLANDAIO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
157	VIA DEI GHIVIZZANI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
158	VIA DEI GHIVIZZANI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
159	VIA GIACOMO GIACOSA	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
160	VIA LUIGI GIANNESCHI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
161	CORTE VINCENZO GIANNONI	Tutta	CAMAIORE	2
162	VIA DEL GIARDO	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
163	VIA GIGLI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
164	VIA DELLA GIRALDINA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
165	VIA GIUNCHIGLIE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
166	VIA GIUNTA	Tutta	CAMAIORE	2
167	VIA GIUSEPPE GIUSTI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
168	VIA GLADIOLI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
169	VIA GOITO	Tutta	CAMAIORE	2
170	VIA GORI	Tutta	CAMAIORE	2
171	VIA ANTONIO GRAMSCI	Tutta	CAMAIORE	2
172	VIA DELLA GRONDA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
173	VIA GROSSETO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
174	VIA VITTORIO GROTTI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
175	VIA GUSCERI	Tutta	CAMAIORE	2
176	VIA LUIGI ILLICA	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
177	PIAZZA IMMACOLATA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
178	VIA NILDE IOTTI	Tutta	CAMAIORE	2
179	VIA ISONZO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
180	VIA ITALICA	dal civ.73 e dal civ. 74	CAPEZZANO PIANORE	2
181	VIA UGO LA MALFA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
182	VIA ALFONSO LA MARMORA	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
183	VIA LECCI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
184	VIA DEI LEMMETTI	Tutta	CAMAIORE	2
185	VIA LIBERTA'	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
186	VIA LIVORNO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
187	VIA LORENZI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
188	VIA LUCCA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
189	VIA MACCHIA MONTEGGIORINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
190	VIA MADONNA DELLA PIETA'	Tutta	CAMAIORE	2
191	VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
192	VIA MAESTRONI	Tutta	CAMAIORE	2
193	VIA DEL MAGAZZENO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
194	PIAZZA PAOLINA MAGGI	Tutta	CAMAIORE	2
195	CORTE ANNA MAGNANI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
196	VIA ETTORE MAJORANA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
197	VIA MALBORGHETTO	Tutta	CAMAIORE	2
198	VIA MANTOVA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
199	VIA MARIE CURIE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
200	VIA LODOVICO MARRACCI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2

201	VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA	Tutta	CAMAIORE	2
202	VIA MARTIRI DI BELFIORE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
203	VIA MASACCIO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
204	PARCO IQBAL MASIH	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
205	VIA MASINI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
206	VIA MASSA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
207	PIAZZA ADOLFO MASSEI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
208	VIA PIETRO MASSONI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
209	VIA MATTATOIO	Tutta	CAMAIORE	2
210	VIA FELICE MATTEUCCI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
211	VIA DON ALDO MEI	Tutta	CAMAIORE	2
212	VIA CIRO MENOTTI	Tutta	CAMAIORE	2
213	VIA MENTANA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
214	VIA MERLINO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
215	VIA METALMECCANICI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
216	VIA ANTONIO MEUCCI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
217	VIA MINCIO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
218	VIA MISCIANO	Tutta	CAMAIORE	2
219	VIA MONTANARA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
220	VIA MONTE DONAIA	Tutta	CAMAIORE	2
221	VIA MONTE GRAPPA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
222	VIA MONTE MONETA BASSA	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
223	VIA MONTECASSINO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
224	VIA MONTECASTRESE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
225	VIA MONTECAVALLO	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
226	VIA MONTELLO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
227	VIA MONTENERO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
228	VIA MONTICELLO	Tutta	CAMAIORE	2
229	PIAZZA ELSA MORANTE	Tutta	CAMAIORE	2
230	VIA MURATORI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
231	VIA MURETTA	Tutta	CAMAIORE	2
232	VIA NEBBIANO	Tutta	CAMAIORE	2
233	VIA IPPOLITO NIEVO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
234	VIA NOSTRA SIGNORA	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
235	VIA NOVARA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
236	VIA DANILO NUTI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
237	VIA GUGLIELMO OBERDAN	Tutta	CAMAIORE	2
238	VIA OGLIO	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
239	VIA OLIVELLA	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
240	VIA OMBRONE	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
241	VIA PACE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
242	VIA PADRE GIUSTINO PACINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
243	VIA PACINOTTI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
244	VIA PADRONETTI	Tutta	CAMAIORE	2
245	VIA DEL PADULETTO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
246	VIA PAESETTO	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
247	VIA NICCOLO' PAGANINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
248	CONTRADA CORNELIO PALMERINI	Tutta	CAMAIORE	2
249	PIAZZA PAPA GIOVANNI VENTITREESIMO	Tutta	CAMAIORE	2
250	VIA PAPAVERI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
251	VIA PIETRO PARDINI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
252	VIA GIUSEPPE PARINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
253	VIA GIULIO PASTORE	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
254	VIA PENNELLE	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
255	VIA PEONIE	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
256	VIA GIOVAN BATTISTA PERGOLESÌ	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
257	VIA PESCAGLIA	Tutta	CAMAIORE	2
258	VIA PESCHI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
259	VIA PEZZIGNO	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2

260	VIA DELLE PIANORE	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
261	VIA ROSOLINO PILO	Tutta	CAMAIORE	2
262	VIA PISA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
263	VIA CARLO PISACANE	Tutta	CAMAIORE	2
264	VIA PISTOIA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
265	VIA POGGIO BARILOTTO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
266	VIA POLESINE	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
267	PIAZZA DON SIRIO POLITI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
268	VIA POZZO	Tutta	CAMAIORE	2
269	VIA PRATO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
270	VIA PRIMAVERA	Tutta	CAMAIORE	2
271	VIA PROVINCIALE	Tutta	CAMAIORE	2
272	VIA PROVINCIALE EST	Tutta	CAMAIORE/PIEVE	2
273	VIA QUIETE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
274	VIA RADICCHI	Tutta	CAMAIORE	2
275	VIA RAVENNA	Tutta	CAMAIORE	2
276	VIA REDOLA	Tutta	GOMBITELLI	2
277	VIA REDOLO	Tutta	TORCIGLIANO	2
278	VIA RENO	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
279	VIA RIMINI	Tutta	CAMAIORE	2
280	VIA RIO DELLA MARRA	Tutta	CAMAIORE	2
281	VIA RISECCOLI	Tutta	CAMAIORE	2
282	VIA RISORGIMENTO	Tutta	CAMAIORE	2
283	CONTRADA LA ROCCA	Tutta	CAMAIORE	2
284	VIA ROMA	Tutta	CAMAIORE	2
285	VIA ROMBONI	Tutta	CAMAIORE	2
286	PIAZZA ROMBONI CAPEZZANO	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
287	VIA DELLE ROSE	Tutta	CAMAIORE	2
288	PIAZZA RODOLFO ROSI	Tutta	CAMAIORE	2
289	VIA GUIDO ROSSA	Tutta	CAMAIORE	2
290	VIA FRATELLI ROSSELLI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
291	VIA ROSSI	Tutta	CAMAIORE	2
292	VIA GIOACCHINO ROSSINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
293	VIA ROTAIO	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
294	VIA UMBERTO SABA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
295	VIA SALANETTI	Tutta	CAMAIORE	2
296	CORTE SALTATOIO	Tutta	CAMAIORE	2
297	CORTE SALTATOIO DI SOTTO	Tutta	CAMAIORE	2
298	VIA SAN CARLO	Tutta	CAMAIORE	2
299	VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	Tutta	CAMAIORE	2
300	VIA SAN GINESE	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
301	VIA SAN GIUSEPPE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
302	VIA SAN LAZZARO	Tutta	CAMAIORE	2
303	VIA SAN MARCO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
304	VIA SAN MICHELE ARCANGELO	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
305	CONTRADA SAN VINCENZO	Tutta	CAMAIORE	2
306	VIA SANT'ANTONIO DA PADOVA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
307	CONTRADA SANTA CROCE	Tutta	CAMAIORE	2
308	VIA SANTA GEMMA	Tutta	CAMAIORE	2
309	VIA SANTA MADDALENA	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
310	VIA SANTA MARGHERITA	Tutta	CAMAIORE	2
311	VIA SANTA RITA DA CASCIA	Tutta	CAMAIORE	2
312	VIA SANT'ANDREA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
313	VIA GIUSEPPE SARAGAT	Tutta	CAMAIORE	2
314	VIA SARZANESE	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
315	VIA SAVOIA	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
316	VIA AMATORE SCIESA	Tutta	CAMAIORE	2
317	CORTE SECCHIA	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
318	VIA DEL SECCO	dal civ.83 e dal civ. 124	LIDO DI CAMAIORE	2

319	CORTE ANTONIO SEGNI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
320	VIA SELVETTE	Tutta	CAMAIORE	2
321	VIA SERENA	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
322	VIA SERRA	Tutta	CAMAIORE	2
323	VIA SERRE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
324	VIA SETTE LECCI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
325	VIA SIENA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
326	VIA SILERCHIE	Tutta	CAMAIORE	2
327	VIA DON BRUNO SIMI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
328	VIA SONDRIO	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
329	VIA SPEDETTO	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
330	VIA TITO SPERI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
331	VIA SPIGA	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
332	VIA SPROCCO	Tutta	CAMAIORE	2
333	VIA STADIO	Tutta	CAMAIORE	2
334	VIA STERPI	Tutta	CAMAIORE	2
335	VIA LA STRETTA	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
336	VIA PIETRO TABARRANI	Tutta	CAMAIORE	2
337	VIA TAGLIAMENTO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
338	VIA TAMBULETTI	Tutta	CAMAIORE	2
339	VIA TERMINE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
340	VIA TERRAPEZZINA	Tutta	CAMAIORE	2
341	VIA TERRAZZE	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
342	VIA TICINO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
343	VIA TINTORETTO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
344	VIA WALTER TOBAGI	Tutta	CAMAIORE	2
345	VIA TOFANELLI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
346	VIA IRENE TOMEONI LIDO DI CAMAIORE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
347	VIA RENZO TORCIGLIANI	Tutta	CAMAIORE	2
348	VIA EVANGELISTA TORRICELLI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
349	VIA DI TORRONE	Tutta	CAMAIORE	2
350	VIA ENRICO TOTI	Tutta	CAMAIORE	2
351	VIA TREBBIANO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
352	VIA TULIPANI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
353	VIA FILIPPO TURATI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
354	VIA GIUSEPPE UNGARETTI	Tutta	CAMAIORE	2
355	VIA UNITA' D'ITALIA	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
356	VIA VALLETTI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
357	VIA VALLINA	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	2
358	VIA EMILIA VALSUANI	Tutta	CAMAIORE	2
359	VIA GIORGIO VASARI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
360	VIA TIZIANO VECELLIO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
361	VIA VENEZUELA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
362	VIA VENTI SETTEMBRE	Tutta	CAMAIORE	2
363	PIAZZA VENTICINQUE NOVEMBRE	Tutta	CAMAIORE	2
364	VIA DELLA VERDINA	Tutta	CAMAIORE	2
365	VIA GIOVANNI VERGA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
366	VIA AMERIGO VESPUCCI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
367	VIA LORENZO VIANI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
368	VIA ANTONIO VIVALDI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
369	VIA ALESSANDRO VOLTA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2
370	VIA SIMONE WEIL	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	2

	DENOMINAZIONE STRADE	TRATTO	FRAZIONE	CATEGORIA SUOLO
1	LOCALITA' ACQUACHIARA	Tutta	CASOLI	3
2	VIA AGLIACCIA	Tutta	METATO	3
3	VIA AGLIANO PERALLA	Tutta	PIEVE	3
4	VIA DON ALFREDO ALESSANDRI	Tutta	MARIGNANA	3

5	VIA ALPE DI CIMA	Tutta	METATO	3
6	PIAZZA DON CARLO ANDREINI	Tutta	CAMAIORE	3
7	CORTE ANSANI	Tutta	FIBBIALLA	3
8	BORGATA ANTICIANA	Tutta	SANTA MARIA ALBIANO	3
9	VIA GIOVANNI ANTONELLI	Tutta	PEDONA	3
10	PIAZZA DEGLI ARTISTI	Tutta	MONTEGGIORI	3
11	PIAZZA ASCENSIONE	Tutta	PONTEMAZZORI	3
12	VIA ASILO	Tutta	SANTA LUCIA	3
13	SU AUTOMEZZO	Tutta	CAMAIORE	3
14	VIA BALZA FIORITA	Tutta	MONTEGGIORI	3
15	LOCALITA' LE BANCHE	Tutta	MONTEGGIORI	3
16	VIA BARSANTINO	Tutta	NOCCHI	3
17	VIA BASSA	Tutta	ORBICCIANO	3
18	VIA BASTIANELLA	Tutta	PEDONA	3
19	PIAZZA BATTAGLIONE SALUZZO SECONDO REGGIMENTO ALPINI	Tutta	PEDONA	3
20	VIA BENEFIZIO	Tutta	SANTA MARIA ALBIANO	3
21	VIA BEPPONI	Tutta	MARIGNANA	3
22	CORTE BERINI	Tutta	PEDONA	3
23	VIA BERNARDI	Tutta	LA CULLA	3
24	VIA BERTELLA	Tutta	NOCCHI	3
25	VIA MANFREDO BERTINI	Tutta	CAMAIORE	3
26	VIA BIANCHINI	Tutta	PIEVE	3
27	VIA EZIO BICICCHI	Tutta	CASOLI	3
28	VIA BIESTE	Tutta	PONTEMAZZORI	3
29	VIA BOLLOGNO	Tutta	CASOLI	3
30	VIA PADRE UBALDO BONUCCELLI	Tutta	GREPPOLUNGO	3
31	VIA BORELLA	Tutta	PIEVE	3
32	LOCALITA' BORELLE	Tutta		3
33	VIA BOSCACCIO	Tutta		3
34	VIA BOSCHETTI	Tutta	MONTEMAGNO	3
35	VIA BOTTARO	Tutta	MARIGNANA	3
36	VICOLO BOTTEGA	Tutta	METATO	3
37	VICOLO BOVO	Tutta	GREPPOLUNGO	3
38	VIA BOZIO	Tutta	PIEVE	3
39	VIA-BOZZO CALDO	Tutta	MONTEMAGNO	3
40	VIA BRENTACCIO	Tutta	ORBICCIANO	3
41	VIA BRENTI	Tutta	METATO	3
42	VIA BRUCIANO	Tutta	PIEVE	3
43	VIA BUCHIGNANO	Tutta	PIEVE	3
44	CORTE BUONI	Tutta	FIBBIANO	3
45	VIA CALDARECCIA	Tutta	MONTEMAGNO	3
46	LOCALITA' CAMPALLORZO	Tutta	CASOLI	3
47	VIA DEL CAMPANILE	Tutta	CAMAIORE	3
48	VIA CAMPETTI	Tutta	PIEVE	3
49	LOCALITA' CAMPI GIORDANI	Tutta	MONTEGGIORI	3
50	VIA CAMPI SODI	Tutta	MARIGNANA	3
51	VIA CAMPO	Tutta	ORBICCIANO	3
52	VIA CANALA	Tutta	GOMBITELLI	3
53	VIA CANALE	Tutta	SANTA MARIA ALBIANO	3
54	VIA CANDALLA	Tutta	LOMBRICI	3
55	VIA CANDALLA ALTA	Tutta	LOMBRICI	3
56	VIA CANTON DEL MORO	Tutta	FIBBIANO	3
57	VIA CAPPELLETTI	Tutta	CAMAIORE	3
58	VIA CARMELO CAPPELLO	Tutta	CASOLI	3
59	VIA CARBONAIA	Tutta	PEDONA	3

60	VIA CARLO MAGNO	Tutta	MONTEMAGNO	3
61	VIA CARLON	Tutta	FIBBIANO	3
62	LOCALITA' CASABIANCA	Tutta		3
63	VIA CASCIANA	Tutta	SANTA MARIA ALBIANO	3
64	VIA CASE DI MEZZO	Tutta	METATO	3
65	CORTE CASE ROSI	Tutta	PIEVE	3
66	FRAZIONE CASOLI	Tutta	CASOLI	3
67	VIA CASONE	Tutta	GREPPOLUNGO	3
68	VIA CASTAGNAIO	Tutta	PONTEMAZZORI	3
69	VIA CASTAGNINO	Tutta	MONTEMAGNO	3
70	VIA CASTELLINA	Tutta	CASOLI	3
71	VIA DEL CASTELLO	Tutta	MONTEGGIORI	3
72	VIA CAVATICCIO	Tutta	GREPPOLUNGO	3
73	VIA CECHELLI	Tutta	MARIGNANA	3
74	VIA CECCHETTO	Tutta	CAMAIORE	3
75	PIAZZA FRATELLI SERGIO E VINICIO CERA- GIOLI	Tutta	METATO	3
76	PIAZZA DON DINO CHELINI	Tutta	MONTEMAGNO	3
77	CORTE CHIASSETTO	Tutta	MIGLIANO	3
78	CORTE CHIASSO	Tutta	PONTEMAZZORI	3
79	VIA CHIUCCHINI	Tutta	CAMAIORE	3
80	CORTE CHIUSA DEI LIMONI	Tutta	PONTEMAZZORI	3
81	VIA LA CHIUSA	Tutta	PIEVE	3
82	PIAZZA CIPRESSI	Tutta	MONTEGGIORI	3
83	VIA DEI COCCIORINI	Tutta	CAMAIORE	3
84	VIA COLLE AL CEPPO	Tutta	PIEVE	3
85	VIA COLLETTI	Tutta	CASOLI	3
86	VIA COLLETO DELLA CROCE	Tutta	FIBBIALLA	3
87	VIA COLLI	Tutta	PEDONA	3
88	VIA COLLI DI VERSONA	Tutta	CAMAIORE	3
89	VIA COLLICCHI	Tutta	FIBBIANO	3
90	VIA COLLINA	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	3
91	VIA COLOMBAIA	Tutta	PIEVE	3
92	VIA COMENDA	Tutta	CAMAIORE	3
93	CONGUAGLIO	Tutta	CONGUAGLIO	3
94	PIAZZA CONTI	Tutta	FIBBIANO	3
95	LOCALITA' COROGNO	Tutta	CASOLI	3
96	CORTE COROLLA	Tutta	FIBBIALLA	3
97	CORTE COSIMINI	Tutta	PIEVE	3
98	VIA COSIMINI EST	Tutta	PIEVE	3
99	VIA COSTA	Tutta	PIEVE	3
100	VIA COSTACCE	Tutta	PONTEMAZZORI	3
101	VIA ALLA CROCE	Tutta	CAMAIORE	3
102	VIA CROCE DEI PINI	Tutta	TORCIGLIANO	3
103	VIA CROSPOLI	Tutta	FIBBIANO	3
104	VIA CUOIERIA	Tutta	TORCIGLIANO	3
105	VIA DEL GROTTA	Tutta	NOCCHI	3
106	PIAZZA DOMENICO DELL'AQUILA	Tutta	CASOLI	3
107	CORTE DI LA' DALL'ACQUA	Tutta	NOCCHI	3
108	VIA DI ROSI	Tutta	PIEVE	3
109	VICOLO DIETRO AL CIRCOLO	Tutta	CAMAIORE	3
110	VIA DIETRO AL CORO	Tutta	MONTEGGIORI	3
111	PIAZZA DON GIUSEPPE SOCCI	Tutta	CASOLI	3
112	VIA DRITTA	Tutta	PIEVE	3
113	VIA FALCIOLI	Tutta	METATO	3
114	FRAZIONE FIBBIALLA	Tutta	FIBBIALLA	3

115	FRAZIONE FIBBIANO	Tutta	FIBBIANO	3
116	VIA FOLLE	Tutta	CASOLI	3
117	VIA FONDACCIO	Tutta	GOMBITELLI	3
118	VICOLO FORNACCIO	Tutta	GREPPOLUNGO	3
119	VIA DELLA FORNACE	Tutta	PONTEMAZZORI	3
120	VIA FRANTOIO	Tutta	LOMBRICI	3
121	VIA FRASCALINO	Tutta	MONTEMAGNO	3
122	PIAZZA FRATELLI PARDINI	Tutta	MARIGNANA	3
123	VIA FURIA	Tutta	FIBBIANO	3
124	VIA GALLINAI0	Tutta	METATO	3
125	VIA GALLO	Tutta	CAMAI0RE	3
126	VIA GATTARELLA	Tutta	PIEVE	3
127	VIA GELLO	Tutta	CAMAI0RE	3
128	VIA GEPPE	Tutta	MONTEMAGNO	3
129	PIAZZA DON DINO GIACCHETTI	Tutta	SANTA LUCIA	3
130	CORTE GIANINELLI	Tutta	PEDONA	3
131	VIA GIANNA	Tutta	NOCCHI	3
132	VIA GIGIA	Tutta	PIEVE	3
133	VIA GIRETO	Tutta	CAMAI0RE	3
134	FRAZIONE GOMBITELLI	Tutta	GOMBITELLI	3
135	PIAZZA DON RENZO GORI	Tutta	PIEVE	3
136	VIA GRABBIE	Tutta	PIEVE	3
137	FRAZIONE GREPPOLUNGO	Tutta	GREPPOLUNGO	3
138	VIA GRILLO	Tutta	PIEVE	3
139	VICOLO GROTTACCE	Tutta	TORCIGLIANO	3
140	VIA DELLE GROTTI	Tutta	PONTEMAZZORI	3
141	VIA GROTT0	Tutta	CAMAI0RE	3
142	VIA IRIS	Tutta	CAMAI0RE	3
143	VIA LASTRICO	Tutta	GOMBITELLI	3
144	VIA LAVATOIO DI CANOVA	Tutta	MONTEGGIORI	3
145	VIA LECCIO	Tutta	MONTEMAGNO	3
146	VIA DELLA LIBERAZIONE	Tutta	MARIGNANA	3
147	CORTE LOGGE	Tutta	FIBBIALLA	3
148	VIA IL LOGO	Tutta	MONTEGGIORI	3
149	FRAZIONE LOMBRICI	Tutta	LOMBRICI	3
150	VIA MARCELLO LUCCHESI	Tutta	CAMAI0RE	3
151	VIA PRIMO LUCCHESI	Tutta	FIBBIANO	3
152	VIA LUCESE	Tutta	GOMBITELLI	3
153	LOCALITA' LUCIANA	Tutta	CASOLI	3
154	VIA MADRIGALI	Tutta	FIBBIALLA	3
155	PIAZZA DON EMILIO MAGGINI	Tutta	GOMBITELLI	3
156	VIA MANDRIA	Tutta	CASOLI	3
157	VIA MANZANA	Tutta	NOCCHI	3
158	MARCHETTI	Tutta	PIEVE	3
159	VIA MARGHERITE	Tutta	NOCCHI	3
160	VIA MARGINA	Tutta	CASOLI	3
161	VIA MARGININO	Tutta	MIGLIANO	3
162	VIA AL MARIANI	Tutta	CAMAI0RE	3
163	FRAZIONE MARIGNANA	Tutta	MARIGNANA	3
164	VIA MARTINELLI	Tutta	MONTEGGIORI	3
165	PIAZZA 30 GIUGNO 1944 MARTIRI DELLA LIBERTA'	Tutta	VALPROMARO	3
166	PIAZZA MARTIRI DI PIOPPETTI	Tutta	MONTEMAGNO	3
167	VIA MASETTA	Tutta	ORBICCIANO	3
168	VIA MASONE	Tutta	VALPROMARO	3
169	VIA MELAI0	Tutta	NOCCHI	3

170	VICOLO METATELLO	Tutta	TORCIGLIANO	3
171	FRAZIONE METATO	Tutta	METATO	3
172	VIA MEZZANA	Tutta	CASOLI	3
173	VIA DI MEZZO VADO	Tutta	CAMAIORE	3
174	FRAZIONE MIGLIANO	Tutta	MIGLIANO	3
175	VIA MILLE	Tutta	PEDONA	3
176	VIA MIRAMARE	Tutta	SANTA LUCIA	3
177	VIA MISIGLIANO	Tutta	MIGLIANO	3
178	VIA MOLIN BIANCO	Tutta	MARIGNANA	3
179	VIA MONTE MONETA	Tutta	PEDONA	3
180	VIA MONTEBELLO	Tutta	CAMAIORE	3
181	FRAZIONE MONTEGGIORI	Tutta	MONTEGGIORI	3
182	FRAZIONE MONTEMAGNO	Tutta	MONTEMAGNO	3
183	VIA MORTETO	Tutta	CAMAIORE	3
184	VIA MOSCATELLO	Tutta	PONTEMAZZORI	3
185	VIA MOZZOLE	Tutta	PIEVE	3
186	VIA MULINO	Tutta	NOCCHI	3
187	VIA MURA	Tutta	PIEVE	3
188	VIA ROSARIO MURABITO	Tutta	CASOLI	3
189	VIA MUSETTI	Tutta	SANTA LUCIA	3
190	CORTE MUTORI	Tutta	MIGLIANO	3
191	VIA NAPIAIA	Tutta	METATO	3
192	VIA DEI NARDI	Tutta	CAMAIORE	3
193	FRAZIONE NOCCHI	Tutta	NOCCHI	3
194	VIA NORCINI	Tutta	GOMBITELLI	3
195	VIA NUOVA	Tutta	CAMAIORE	3
196	FRAZIONE ORBICCIANO	Tutta	ORBICCIANO	3
197	VIA OREFICI	Tutta	GOMBITELLI	3
198	CORTE AGLI ORTI	Tutta	MONTEGGIORI	3
199	VIA ORTICETO	Tutta	MONTEGGIORI	3
200	CORTE ORTO	Tutta	FIBBIALLA	3
201	VIA ORTOMAGGIORE	Tutta	MONTEMAGNO	3
202	PIAZZA PADRI GIUSEPPINI	Tutta	GREPPOLUNGO	3
203	VIA PADULA	Tutta	MONTEMAGNO	3
204	CORTE PANICALE	Tutta	MONTEMAGNO	3
205	VICOLO PANORAMA	Tutta	METATO	3
206	VIA PANORAMICA	Tutta	MONTEMAGNO	3
207	PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO SECONDO	Tutta	NOCCHI	3
208	VIA PASCOCINO	Tutta	MARIGNANA	3
209	BORGATA PATACCHI	Tutta	SANTA MARIA ALBIANO	3
210	FRAZIONE PEDONA	Tutta	PEDONA	3
211	CORTE PERGOLA	Tutta	MIGLIANO	3
212	VIA SANDRO PERTINI	Tutta	NOCCHI	3
213	VIA PEZZUOLA	Tutta	SANTA LUCIA	3
214	CORTE PIACERI	Tutta	CAMAIORE	3
215	VIA PIAGGIA	Tutta	VALPROMARO	3
216	VIA PIAN DEL RIO	Tutta	MIGLIANO	3
217	VIA PIANACCE	Tutta	SANTA MARIA ALBIANO	3
218	VIA PIANACCIA	Tutta	CAMAIORE	3
219	VIA PIANELLO	Tutta	GREPPOLUNGO	3
220	VIA PIANETTE	Tutta	MARIGNANA	3
221	CORTE PIANO DI SOPRA	Tutta	NOCCHI	3
222	VIA PIETRATECCHIA	Tutta	PIEVE	3
223	VIA PIETRETO	Tutta	TORCIGLIANO	3
224	FRAZIONE PIEVE	Tutta	PIEVE	3

225	VIA PIOPPETTI	Tutta	MONTEMAGNO	3
226	VIA PIOPPO	Tutta	VALPROMARO	3
227	VIA CLEMENTE PIZZI	Tutta	GOMBITELLI	3
228	VIA POGGIO	Tutta	SANTA LUCIA	3
229	VIA POLLA	Tutta	MIGLIANO	3
230	CORTE POMPEO	Tutta	NOCCHI	3
231	FRAZIONE PONTEMAZZORI	Tutta	PONTEMAZZORI	3
232	VIA PRADALINO	Tutta	ORBICCIANO	3
233	VIA PRADO DI SOPRA	Tutta	PIEVE	3
234	VIA PRADO DI SOTTO	Tutta	PIEVE	3
235	VIA PRETALE	Tutta	FIBBIALLA	3
236	VIA PRIMULE	Tutta	PEDONA	3
237	VIA PRUNACA	Tutta	LOMBRICI	3
238	VIA QUERCETO	Tutta	NOCCHI	3
239	VIA GIUSEPPE QUIRICI	Tutta	PEDONA	3
240	VIA RADO	Tutta	NOCCHI	3
241	VIA RAPALINI	Tutta	MONTEGGIORI	3
242	VIA REZZAIO	Tutta	CAMAIORE	3
243	BORGATA RICETRO	Tutta	MONTEMAGNO	3
244	VIA RIGOLI	Tutta	PONTEMAZZORI	3
245	VIA RIO CISTERNA	Tutta	CAMAIORE	3
246	VIA RIO DI TESORATA	Tutta	CAMAIORE	3
247	CORTE RISTORO	Tutta	GREPPOLUNGO	3
248	VICOLO ROCCA DI MONTEGGIORI	Tutta	MONTEGGIORI	3
249	CORTE RODESCHI	Tutta	NOCCHI	3
250	CORTE RODO'	Tutta	NOCCHI	3
251	VIA RUGA	Tutta	FIBBIALLA	3
252	VIA RUGA DEI CHIODI	Tutta	FIBBIANO	3
253	VICOLO RUGHETTA	Tutta	PEDONA	3
254	PASSELLO FRANCO RUSSOLI	Tutta	CASOLI	3
255	BORGATA SALAPRETI ALTO	Tutta	PIEVE	3
256	VIA SALATTA	Tutta	GREPPOLUNGO	3
257	VIA SAN GIOVANNI BATTISTA	Tutta	PIEVE	3
258	PIAZZA SAN JACOPO	Tutta	PEDONA	3
259	VIA SAN LORENZO	Tutta	PONTEMAZZORI	3
260	PIAZZA SAN MARTINO	Tutta	VALPROMARO	3
261	VIA SAN PAOLINO	Tutta	FIBBIALLA	3
262	PIAZZA SAN PIETRO E PAOLO	Tutta	FIBBIALLA	3
263	VIA SAN ROCCO	Tutta	CAMAIORE	3
264	FRAZIONE SANTA LUCIA	Tutta	SANTA LUCIA	3
265	VIA SANTA MARIA	Tutta	SANTA MARIA ALBIANO	3
266	FRAZIONE S. M. ALBIANO	Tutta	SANTA MARIA ALBIANO	3
267	VIA SANTI	Tutta	GOMBITELLI	3
268	VIA SANTO STEFANO	Tutta	PIEVE	3
269	PIAZZA SANTO STEFANO	Tutta	PIEVE	3
270	VIA ADOLFO SAPORETTI	Tutta	CASOLI	3
271	SENTIERO SAUDADE	Tutta	LOMBRICI	3
272	VIA SCARPELLO	Tutta	PIEVE	3
273	VIA SCARPELLO DI SOPRA	Tutta	PIEVE	3
274	VIA SCARPONE	Tutta	MONTEMAGNO	3
275	VIA SEIMIGLIA	Tutta	ORBICCIANO	3
276	VIA SELVAIANA	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	3
277	VIA SESTO ALPINI	Tutta	PIEVE	3
278	LOCALITA' SETRIANA	Tutta	CASOLI	3
279	CORTE SIMONI	Tutta	MIGLIANO	3

280	VIA SOLCO	Tutta	TORCIGLIANO	3
281	VIA SOPRA	Tutta	LOMBRICI	3
282	VIA SOSTRADA	Tutta	ORBICCIANO	3
283	BORGATA STIGNANO	Tutta	SANTA MARIA ALBIANO	3
284	VIA SUMMONTI	Tutta	PIEVE	3
285	VIA SUMMONTI VECCHIA	Tutta	CAMAIORE	3
286	VIA TAGLIATA	Tutta	MONTEGGIORI	3
287	VIA TANA	Tutta	GOMBITELLI	3
288	VIA TARDONI	Tutta	CASOLI	3
289	VIA TASSONAIA	Tutta	LA CULLA	3
290	VIA TENENTE	Tutta	NOCCHI	3
291	VIA TOMEONI CAMAIORE	Tutta	CAMAIORE	3
292	FRAZIONE TORCIGLIANO	Tutta	TORCIGLIANO	3
293	VIA TORI	Tutta	CAMAIORE	3
294	VIA TORRE	Tutta	LOMBRICI	3
295	VIA TORRICELLA	Tutta	GREPPOLUNGO	3
296	CORTE TRANQUILLITA'	Tutta	CASOLI	3
297	VIA TRESCOLLI	Tutta	CASOLI	3
298	CORTE TRINA	Tutta	MONTEMAGNO	3
299	VIA TRINITA'	Tutta	MARIGNANA	3
300	VIA ULIVA	Tutta	FIBBIALLA	3
301	VIA VAGLIO	Tutta	FIBBIALLA	3
302	CORTE VALLONE	Tutta	MONTEMAGNO	3
303	FRAZIONE VALPROMARO	Tutta	VALPROMARO	3
304	VIA DON GIUSEPPE VANGELISTI	Tutta	MONTEGGIORI	3
305	CORTE VECCHI FABBRI	Tutta	GOMBITELLI	3
306	VIA VECCHIA FONDA	Tutta	PIEVE	3
307	VIA VECCHIA PROVINCIALE	Tutta	VALPROMARO	3
308	VICOLO VECCHIO	Tutta	METATO	3
309	VIA VEGGHIATOIA	Tutta	SANTA LUCIA	3
310	VIA VENTICINQUE APRILE	Tutta	MARIGNANA	3
311	VIA VERGAGLIA	Tutta	ORBICCIANO	3
312	VIA VERSONA	Tutta	CAMAIORE	3
313	VIA VERZENTOLI	Tutta	NOCCHI	3
314	CORTE VICINATO	Tutta	PIEVE	3
315	VICOLO VIGNA	Tutta	CASOLI	3
316	VIA VIGNALE	Tutta	NOCCHI	3
317	VIA VILLA SPADA	Tutta	ORBICCIANO	3
318	VIA VIOLE	Tutta	MARIGNANA	3

Allegato B - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

1. Per le esposizioni di mezzi pubblicitari, ai fini dell'applicazione del canone le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 (due) categorie, NORMALE e SPECIALE
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1ª categoria viene applicata la tariffa SPECIALE.
4. Alle strade od aree appartenenti alla 2ª categoria viene applicata la tariffa NORMALE.

	DENOMINAZIONE STRADE	TRATTO	FRAZIONE	CATEGORIA
1	VIA ABETONE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
2	PIAZZA ACACIE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
3	VIA ADUA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
4	VIA VITTORIO ALFIERI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
5	VIA DANTE ALIGHIERI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
6	VIA LUDOVICO ARIOSTO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
7	VIA ARMATORI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	Speciale
8	VIA ARTIGIANI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	Speciale
9	VIA ASTORIA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
10	VIA ASTRONAUTI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
11	VIA AURELIA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
12	PARCO AVIATORI D'ITALIA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
13	VIA AZALEE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
14	VIA DON ALFREDO BALANESI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
15	VIA FRANCESCO BARACCA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
16	VIA PADRE EUGENIO BARSANTI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
17	PISTA CICLABILE GINO BARTALI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
18	VIA BEATA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
19	TERRAZZA BELLAVISTA VITTORIA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
20	VIA VINCENZO BELLINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
21	VIALE SERGIO BERNARDINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
22	VIA FREDIANO BERNINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
23	VIA UGO BETTI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
24	ROTONDA CLEMENTE BIONDETTI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
25	VIA BOCCELLA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
26	VIA LUIGI BOCCHERINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
27	VIA BOCCHETTE	Da via Dei Fabbri al Confine Viareggio	CAPEZZANO PIANORE	Speciale
28	VIA BOLZANO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
29	PIAZZA GIACOMO BRODOLINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
30	VIA BRUNO BUOZZI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
31	VIA DEI CALZOLAI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	Speciale
32	VIA LUIGI CAPUANA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
33	VIA GIOSUE' CARDUCCI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
34	VIA DEI CARPENTIERI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	Speciale
35	VIA DEI CARROZZIERI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	Speciale
36	PASSARELLA FABIO CASARTELLI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
37	PIAZZA CASTRUCCIO CASTRACANI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
38	VIA ALFREDO CATALANI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
39	VIA CEDRI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
40	PIAZZA GIULIO CESARE CENTAURO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
41	VIA DAMIANO CHIESA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
42	VIA GALILEO CHINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
43	VIA DEI CICLAMINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
44	VIA FRANCESCO CILEA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
45	VIA CIMABUE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale

46	VIA MATTEO CIVITALI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
47	VIA CARLO COLLODI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
48	VIALE CRISTOFORO COLOMBO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
49	ROTONDA GIUSEPPE COLUCCINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
50	VIA DEL COMMERCIO	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	Speciale
51	VIA COSTA FIORITA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
52	VIA FRANCESCO CRISPI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
53	VIA CURTATONE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
54	VIA GABRIELE D'ANNUNZIO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
55	VIA MASSIMO D'AZEGLIO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
56	VIA ALCIDE DE GASPERI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
57	VIA FRANCESCO DE PINEDO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
58	VIA CARLO DEL PRETE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
59	ROTONDA GRAZIA DELEDDA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
60	CONTRADA DELL'ANGELO	Tutta	CAMAIORE	Speciale
61	VIA ARMANDO DIAZ	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
62	VIA GAETANO DONIZETTI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
63	VIA LUIGI EINAUDI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
64	VIA EUCLIDE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
65	LUNGOMARE EUROPA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
66	VIA DEI FABBRI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	Speciale
67	VIA DEI FALEGNAMI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	Speciale
68	PIAZZA FERRUCCIO FERRARI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
69	VIA ARTURO FERRARIN	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
70	VIA DEI FIORDALISI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
71	ROTONDA ELLA FITZGERALD	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
72	VIA CARLO FORLANINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
73	VIA DEL FORTINO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
74	VIA UGO FOSCOLO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
75	VIA FOSSA ABATE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
76	PIAZZA FRANCIGENA	Tutta	CAMAIORE	Speciale
77	PARCO FRATELLANZA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
78	PIAZZA SOTTOTENENTE ENZO FREGOSI E CADUTI DI NASSIRIYA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
79	VIA LUIGI GALVANI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
80	VIA GIUSEPPE GARIBALDI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
81	VIA FRANCESCO GASPARINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
82	VIA DEI GHIVIZZANI	Da via di Contra a via Gianneschi	CAPEZZANO PIANORE	Speciale
83	VIA LUIGI GIANNESCHI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	Speciale
84	VIA GIGLIOTTI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
85	VIA DEI GINEPRI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
86	VIA DELLE GINESTRE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
87	VIA VINCENZO GIOBERTI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
88	VIA UMBERTO GIORDANO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
89	VIA GIOTTO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
90	PIAZZA GIOVANNI GRONCHI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
91	VIA DEI GIRASOLI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
92	VIA GROTTA ALL'ONDA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
93	VIA MARGHERITA HACK	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
94	VIA ITALICA	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	Speciale
95	VIALE JOHN FITZGERALD KENNEDY	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
96	VIA MARTIN LUTHER KING	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
97	VIA UGO LA MALFA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
98	PIAZZA LEMMETTI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
99	VIA RUGGERO LEONCAVALLO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
100	VIA PAPA LEONE TREDICESIMO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
101	VIA GIACOMO LEOPARDI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
102	VIA UMBERTO MADDALENA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
103	CORTE ANNA MAGNANI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale

104	VIA MAGNOLIE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
105	VIA GOFFREDO MAMELI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
106	VIA LUCIANO MANARA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
107	VIA PAOLO MANFREDI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
108	VIA ALESSANDRO MANZONI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
109	VIA BENEDETTO MARCELLO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
110	VIA GUGLIELMO MARCONI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
111	VIA MARTIRI DELLE FOIBE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
112	VIA MARTIRI DI BELFIORE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
113	VIA PIETRO MASCAGNI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
114	VIA ADOLFO MASSEI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
115	PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
116	VIA GIUSEPPE MAZZINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
117	PARCO GIUSEPPE MAZZINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
118	VIA MEDAGLIE D'ORO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
119	VIA METALMECCANICI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	Speciale
120	VIA MIMOSE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
121	VIA DON GIOVANNI MINZONI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
122	VIA MONTE GABBERI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
123	VIA MONTE LIETO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
124	VIA MONTE MATANNA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
125	VIA MONTE NONA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
126	VIA MONTE ORNATO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
127	VIA MONTE PANIA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
128	VIA MONTE PENNA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
129	VIA MONTE PRANA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
130	VIA MONTE PROCINTO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
131	VIA MONTE RONDINAIO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
132	VIA MONTE VALIMONA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
133	PIAZZA ELSA MORANTE	Tutta	CAMAIORE	Speciale
134	VIA MURETTA	Tutta	CAMAIORE	Speciale
135	VIA NAPOLI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
136	VIA ADA NEGRI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
137	VIA GUGLIELMO OBERDAN	Tutta	CAMAIORE	Speciale
138	VIA GUGLIELMO OBERDAN	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
139	VIA DEGLI OLEANDRI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
140	VIA OLIVI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
141	VIA DEGLI OLMI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
142	VIA ORCHIDEE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
143	CONTRADA CORNELIO PALMERINI	Tutta	CAMAIORE	Speciale
144	VIA PAPA GIOVANNI PAOLO PRIMO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
145	PIAZZA PAPA GIOVANNI VENTITREESIMO	Tutta	CAMAIORE	Speciale
146	VIA GUIDO PAPINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
147	VIA PARTIGIANI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
148	VIA GIOVANNI PASCOLI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
149	VIA GIULIO PASTORE	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	Speciale
150	VIA CESARE PAVESE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
151	VIA CARDINALE ERM.PELLEGRINETTI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
152	VIA MAURIZIO PELLEGRINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
153	VIA SILVIO PELLICO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
154	VIA GIOVAN BATTISTA PERASSO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
155	VIA PESCHIERA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
156	VIA FRANCESCO PETRARCA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
157	PIAZZA PETRUCCI	Tutta	CAMAIORE	Speciale
158	VIA PIAVE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
159	VIA PIEMONTE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
160	VIA DEI PINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
161	VIA DEI PIOPPI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
162	VIA LUIGI PIRANDELLO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale

163	VIALE ERMENEGILDO PISTELLI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
164	VIA PITAGORA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
165	VIA DEI PLATANI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
166	VIA PRIMO MAGGIO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
167	PIAZZA PRINCIPE UMBERTO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
168	VIA GIACOMO PUCCINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
169	VIA QUARTO DEI MILLE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
170	VIA SALVATORE QUASIMODO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
171	VIA QUATTRO NOVEMBRE	Tutta	CAMAIORE	Speciale
172	VIA DELLE QUERCE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
173	PARCO RIMEMBRANZA	Tutta	CAMAIORE	Speciale
174	PIAZZA RIVELLINO	Tutta	CAMAIORE	Speciale
175	CONTRADA LA ROCCA	Tutta	CAMAIORE	Speciale
176	VIA ROMA CAPITALE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
177	PIAZZA CARLO ROMBONI	Tutta	CAMAIORE	Speciale
178	VIA ROSE LIDO DI CAMAIORE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
179	VIA ROSETO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
180	VIA MICHELE ROSI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
181	VIA GIOACCHINO ROSSINI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
182	VIA PIER MARIA ROSSO DI SAN SECONDO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
183	VIA ROVERETO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
184	PIAZZA SACRO CUORE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
185	PIAZZA SAN BERNARDINO DA SIENA	Tutta	CAMAIORE	Speciale
186	VIA SAN LEONARDO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
187	CONTRADA SAN VINCENZO	Tutta	CAMAIORE	Speciale
188	VIA SANT'ANTONIO DA PADOVA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
189	VIA SANTA CATERINA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
190	CONTRADA SANTA CROCE	Tutta	CAMAIORE	Speciale
191	VIA RAFFAELLO SANZIO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
192	VIA SARDEGNA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
193	VIA SARZANESE	Da via Arginvecchio a via Provinciale	CAPEZZANO PIANORE	Speciale
194	VIA NAZARIO SAURO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
195	VIA DEL SECCO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
196	VIA STADIO	Tutta	CAMAIORE	Speciale
197	VIA GASPARA STAMPA	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
198	VIA STELLE ALPINE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
199	VIA DON LUIGI STURZO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
200	VIA PIETRO TABARRANI	Tutta	CAMAIORE	Speciale
201	VIA TORQUATO TASSO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
202	VIA DON ENRICO TAZZOLI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
203	VIA TEANO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
204	VIA TINTORETTO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
205	VIA GIUSEPPE TONIOLO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
206	VIA TORINO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
207	VIA TRENTO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
208	VIA TRIESTE	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
209	VIA UNDICI FEBBRAIO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
210	VIA VALLETTI	Tutta	CAPEZZANO PIANORE	Speciale
211	VIA CARLO VALSUANI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
212	VIA GIORGIO VASARI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
213	PIAZZETTA GIUSEPPE VECOLI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
214	VIA VENTI SETTEMBRE	Tutta	CAMAIORE	Speciale
215	VIA VENTICINQUE LUGLIO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
216	PIAZZA VENTICINQUE NOVEMBRE	Tutta	CAMAIORE	Speciale
217	PIAZZA VENTINOVE MAGGIO	Tutta	CAMAIORE	Speciale
218	VIA GIUSEPPE VERDI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
219	VIA AMERIGO VESPUCCI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
220	VIA LORENZO VIANI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale

221	VIA GIAMBATTISTA VICO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
222	VIA VITTORIO EMANUELE	Tutta	CAMAIORE	Speciale
223	VIA VITTORIO VENETO	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale
224	VIA ERMETE ZACCONI	Tutta	LIDO DI CAMAIORE	Speciale

Le altre strade e piazze non ricomprese nell'elenco soprariportato ricadono nella 2^a categoria - tariffa NORMALE.

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	PARERI OBBLIGATORI
IMPALCATURE, PONTEGGI E CANTIERI PER L'ATTIVITÀ EDILIZIA	1. POLIZIA MUNICIPALE 2. LAVORI PUBBLICI 3. DOGANA
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	1. POLIZIA MUNICIPALE
CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI DI AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI	1. POLIZIA MUNICIPALE 2. LAVORI PUBBLICI
CISTERNE E SERBATOI INTERRATI IN GENERE	1. POLIZIA MUNICIPALE 2. LAVORI PUBBLICI
AREE DESTINATE A PARCHEGGIO DI AUTOVETTURE E TRASPORTO PUBBLICO	1. POLIZIA MUNICIPALE 2. ATTIVITÀ PRODUTTIVE
CHIOSCHI, EDICOLE, AUTOLAVAGGI E OCCUPAZIONI SIMILARI	1. EDILIZIA PRIVATA 2. POLIZIA MUNICIPALE 3. URBANISTICA 4. ATTIVITÀ PRODUTTIVE 5. DOGANA 6. DEMANIO 7. AMBIENTE
VERANDE, AREA SCOPERTA PUBBLICI ESERCIZI	1. EDILIZIA PRIVATA 2. POLIZIA MUNICIPALE 3. URBANISTICA 4. ATTIVITÀ PRODUTTIVE 5. DOGANA 6. DEMANIO 7. AMBIENTE
ESPOSIZIONI COMMERCIALI ESTERNE A NEGOZI	1. POLIZIA MUNICIPALE 2. ATTIVITÀ PRODUTTIVE 3. DOGANA 4. DEMANIO
TENDE FISSE O RETRATTILI E SIMILI	1. POLIZIA MUNICIPALE 2. EDILIZIA PRIVATA
OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E ASSISTENZIALI	1. POLIZIA MUNICIPALE 2. LAVORI PUBBLICI 3. DOGANA
SPETTACOLI VIAGGIANTI E OPERE INGEGNO	1. POLIZIA MUNICIPALE
OCCUPAZIONI PER MERCATI SETTIMANALI	1. POLIZIA MUNICIPALE
OCCUPAZIONI PER FIERE SAGRE E RICORRENZE	1. POLIZIA MUNICIPALE 2. ATTIVITÀ PRODUTTIVE